

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1301/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1302/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, che deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1303/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 896/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1304/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, sulla procedura applicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita ⁽¹⁾** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1305/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 285/2003 relativo al rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese, per il primo trimestre del 2003** 9
- Regolamento (CE) n. 1306/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea 12
- Regolamento (CE) n. 1307/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania 16

Regolamento (CE) n. 1308/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di luglio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1429/2002 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania	17
Regolamento (CE) n. 1309/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel luglio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia	18
Regolamento (CE) n. 1310/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	19
Regolamento (CE) n. 1311/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	22
<hr/>	
II <i>Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità</i>	
Consiglio	
2003/538/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2003, che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2004 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana	24
2003/539/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2003, che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2004 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana	25
★ Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)	26
Commissione	
2003/540/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 14 luglio 2003, recante quattordicesima modifica della decisione 2000/284/CE, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2365]	27
2003/541/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 17 luglio 2003, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 97/10/CE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1212]	41
2003/542/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda l'operazione delle reti di sorveglianza dedicate ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2522]	55

- ★ **Decisione 2003/543/PESC del Consiglio, del 21 luglio 2003, concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina e nei Caraibi** 59
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria (GU L 146 del 13.6.2003)** 61

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1301/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	096	56,8
	999	56,8
0707 00 05	052	112,2
	999	112,2
0709 90 70	052	90,7
	999	90,7
0805 50 10	052	51,2
	388	61,1
	524	54,2
	528	60,3
	999	56,7
0806 10 10	052	136,6
	220	255,5
	624	139,1
	999	177,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	84,5
	400	94,9
	508	79,4
	512	89,4
	528	67,4
	720	63,7
	804	97,5
	999	82,4
	0808 20 50	052
388		86,9
512		86,2
528		70,4
800		169,8
999		104,7
0809 10 00	052	181,5
	064	128,3
	068	72,1
	999	127,3
0809 20 95	052	288,7
	400	271,6
	404	249,9
	999	270,1
0809 30 10, 0809 30 90	052	134,4
	999	134,4
0809 40 05	060	99,4
	064	91,6
	094	90,9
	999	94,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1302/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2003**

che deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2366/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante apertura, per il 2003, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 915/2003 ⁽³⁾, conferisce agli importatori il diritto di importare prodotti del codice NC 0204 originari dei paesi ACP nell'ambito del gruppo di paesi n. 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002 (contingente GATT/OMC), ossia in esenzione dai dazi ad valorem e dai dazi specifici a decorrere dal 1° gennaio 2003.
- (2) A norma dell'articolo 15, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 ⁽⁵⁾, durante ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno i titoli d'importazione di cui al primo comma sono rilasciati nei limiti di un quarto dei quantitativi indicati nel regolamento relativo ai contingenti tariffari annuali.
- (3) L'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1439/95 stabilisce la procedura e in particolare i termini da rispettare per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione. Il regolamento (CE) n. 285/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito dei contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese, per il primo trimestre del 2003 ⁽⁶⁾, ha fissato la percentuale dei quantitativi oggetto di domanda da accettare prima della modifica del regolamento (CE) n. 2366/2002 da parte del regolamento (CE) n. 915/2003. Gli importatori che hanno chiesto il rilascio di titoli d'importazione per il primo trimestre 2003 per i prodotti originari di uno dei paesi ACP, la Namibia, non hanno potuto avere accesso ai contingenti GATT/OMC prima di tale modifica.

(4) Per consentire alla Commissione di prendere una decisione sul rilascio di titoli d'importazione per il primo trimestre 2003 in seguito alle domande presentate dagli importatori dei prodotti di cui al codice NC 0204 originari della Namibia, è opportuno prevedere alcune deroghe alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1439/95.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 15, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il primo trimestre 2003 i titoli d'importazione sono rilasciati ai richiedenti di titoli d'importazione per i prodotti di cui al codice NC 0204 originari della Namibia alle stesse condizioni di quelle stabilite dagli articoli 1 e 3 del regolamento (CE) n. 285/2003, per l'importazione di tali prodotti dal Sudafrica.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1439/95, entro il 26 luglio 2003 la Commissione autorizza il rilascio di titoli d'importazione per il primo trimestre 2003 per le domande presentate nei primi dieci giorni di gennaio 2003 per i prodotti del codice NC 0204 originari della Namibia, conformemente all'articolo 1 del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1439/95, i titoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono rilasciati entro il 30 luglio 2003.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 73.

⁽³⁾ GU L 130 del 27.5.2003, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 42 del 15.2.2003, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1303/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 896/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 869/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce modalità di applicazione per la gestione dei contingenti tariffari d'importazione previsti all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, la domanda di assegnazione annua da parte degli operatori non tradizionali indica un quantitativo non superiore al 12,5 % del quantitativo globale assegnato annualmente agli operatori non tradizionali. Essa deve essere corredata della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di 150 EUR/t per il quantitativo richiesto.
- (3) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regime comunitario d'importazione delle banane dimostra da un lato che il quantitativo totale delle assegnazioni supera di molto il quantitativo disponibile per gli operatori non tradizionali e, dall'altro, che il numero di operatori non

tradizionali è progressivamente aumentato. Pertanto, a ciascuna domanda di assegnazione annua presentata da operatori non tradizionali viene applicata una percentuale elevata di riduzione. In considerazione di tali elementi occorre diminuire la percentuale massima del 12,5 %. La diminuzione tiene conto delle varie percentuali di riduzione nell'ambito delle quote A e B e della quota C nonché dell'evoluzione futura dell'assegnazione annuale agli operatori non tradizionali.

- (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 896/2001.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 896/2001, la percentuale «12,5 %» è sostituita dalla percentuale «5 %».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1304/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2003**

**sulla procedura applicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri
scientifici di cui è investita**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, il quale istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure relative alla sicurezza dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 6, lettera a),

previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre precisare le condizioni di applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardo alle richieste di parere scientifico all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (qui di seguito denominata «l'Autorità») e nel caso di autoinvestimento.
- (2) Le legislazioni comunitarie che disciplinano la valutazione scientifica delle sostanze, dei prodotti o dei processi soggetti a un sistema di autorizzazione previa o di iscrizione su un elenco positivo prevedono specifiche procedure per rivolgersi all'Autorità per un parere sui dossier di autorizzazione. È importante precisare che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano queste procedure specifiche.
- (3) Per garantire una buona gestione è opportuno stabilire un registro dei pareri e degli autoinvestimenti, accessibile al pubblico, che permetta di seguire le richieste di parere e di autoinvestimento.
- (4) È essenziale che l'Autorità tenga conto del fatto che se la normativa comunitaria prevede la consultazione dell'Autorità da parte della Commissione, l'efficacia del processo legislativo comunitario richiede che la Commissione disponga di un parere scientifico dell'Autorità in qualsiasi caso, fuorché se l'Autorità ha già emesso un parere scientifico in materia e se ritiene che non esistano nuovi elementi scientifici.
- (5) In generale le procedure relative alle richieste di parere scientifico devono garantire l'obiettività, la trasparenza e il buon svolgimento del processo di parere scientifico e l'Autorità deve poter proporre modifiche delle richieste nel caso previsto dall'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002 spiegandone i motivi.

- (6) Nell'ambito di tutte le richieste di parere, è essenziale che il richiedente di un parere scientifico resti responsabile del contenuto della richiesta che presenta e che dia il suo accordo su una domanda modificata prima della sua trasmissione al comitato scientifico o a un gruppo scientifico permanente dell'Autorità.
- (7) Per evitare che nel caso di richieste diverse aventi lo stesso oggetto, la procedura di modifica delle richieste conduca a ripetute modifiche del mandato conferito al comitato scientifico o a un gruppo scientifico permanente, è opportuno che soltanto le richieste ricevute nel corso di uno stesso periodo siano prese in considerazione per l'elaborazione di una richiesta comune modificata.
- (8) Occorre anche far sì che i nuovi elementi scientifici che potrebbero essere forniti da richieste successive aventi lo stesso oggetto di una richiesta già trasmessa al comitato scientifico o a un gruppo scientifico permanente possano essere presi in considerazione da detto comitato scientifico o gruppo scientifico permanente.
- (9) Nel caso in cui ci siano varie richieste aventi totalmente o parzialmente lo stesso oggetto e i richiedenti non siano d'accordo sul contenuto di una richiesta comune, occorre preservare il principio della responsabilità del richiedente sul contenuto della sua richiesta e allo stesso tempo non bloccare il sistema.
- (10) Il diritto di autoinvestimento dell'Autorità è un elemento essenziale dell'indipendenza dell'Autorità. Occorre che l'Autorità vigili, nel quadro della sua organizzazione interna, affinché il diritto sia esercitato conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dal presente regolamento.
- (11) I pareri chiesti all'Autorità devono essere forniti entro termini che garantiscono l'affidabilità del processo di fornitura dei pareri e un ordine efficace di priorità conforme all'interesse comunitario. È necessario quindi fissare le modalità in materia di termini e le modalità da seguire in caso di situazioni di urgenza.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce la procedura applicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (qui di seguito denominata «l'Autorità») alle categorie di richieste di pareri scientifici previste dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 178/2002, che sono le seguenti:

- a) quelle in cui l'Autorità è investita in applicazione delle legislazioni comunitarie che prevedono la consultazione dell'Autorità da parte della Commissione;
- b) le altre richieste presentate dalla Commissione su qualsiasi questione attinente la missione dell'Autorità;
- c) quelle in cui l'Autorità è invitata ad emettere un parere scientifico dal Parlamento europeo su qualsiasi questione riguardante la sua missione;
- d) quelle in cui l'Autorità è invitata ad emettere un parere scientifico da uno Stato membro su qualsiasi questione riguardante la sua missione.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai casi in cui l'Autorità si autoinveste per emettere un parere scientifico su qualsiasi questione riguardante la sua missione.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano senza pregiudicare le procedure specifiche applicabili alle richieste di parere presentate all'Autorità previste dalle legislazioni comunitarie che disciplinano la valutazione scientifica delle sostanze, dei prodotti o dei processi soggetti a un sistema di autorizzazione previa o di iscrizione su un elenco positivo.

Articolo 2

Registro delle richieste di parere e di autoinvestimento

L'Autorità crea un registro accessibile al pubblico per le richieste di parere e di autoinvestimento, che permette in particolare di seguire le richieste di parere a partire dalla loro data di ricevimento.

Articolo 3

Rifiuto delle richieste di parere

1. Le richieste che provengono da un richiedente che non ha la facoltà per richiedere un parere scientifico dell'Autorità secondo la normativa comunitaria e le richieste di parere concernenti questioni che non fanno parte della missione dell'Autorità non possono dar luogo all'emissione di un parere scientifico dell'Autorità. L'Autorità ne informa il richiedente indicando il motivo entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

2. L'Autorità può rifiutare una domanda nel caso previsto dai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 178/2002.

3. Le richieste di parere della Commissione fatte in applicazione delle disposizioni comunitarie che prevedono una consultazione dell'Autorità possono comunque essere rifiutate solo nel caso previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento

(CE) n. 178/2002. Nel caso previsto dall'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002, l'Autorità può chiedere informazioni complementari alla Commissione o proporre una modifica della domanda in consultazione con questa, applicando le modalità previste dall'articolo 5 del presente regolamento.

4. Nel caso di un rifiuto, previsto dal paragrafo 2 del presente articolo, l'Autorità informa il richiedente sulle ragioni del suo rifiuto entro un termine ragionevole.

5. Nel caso in cui un richiedente diverso dalla Commissione presenti una richiesta di parere su una questione per cui le disposizioni comunitarie prevedono la consultazione dell'Autorità da parte della Commissione, l'Autorità consulta la Commissione affinché essa possa presentare la propria domanda conformemente alle disposizioni comunitarie in questione. Nel caso in cui la Commissione presenta una tale domanda, si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 4

Accettazione delle richieste di parere

1. Se l'Autorità accetta la richiesta, la trasmette per la preparazione di un parere al comitato scientifico o a un gruppo scientifico permanente dell'Autorità.

2. L'Autorità può chiedere informazioni complementari al richiedente se sono necessarie per il trattamento della richiesta.

Articolo 5

Modifica delle richieste di parere

1. Nel caso previsto dall'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002, l'Autorità può proporre la modifica di una richiesta di parere, spiegandone i motivi.

2. Con l'accordo del richiedente, una domanda definitiva viene trasmessa per la preparazione di un parere al comitato scientifico o a un gruppo scientifico permanente dell'Autorità.

Articolo 6

Cumulo di domande

1. Nel caso in cui siano inviate all'Autorità varie richieste di parere aventi parzialmente o totalmente lo stesso obiettivo, l'Autorità può proporre ai diversi richiedenti la modifica delle loro richieste, conformemente all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002.

2. Nel caso in cui varie richieste di parere aventi parzialmente o totalmente lo stesso obiettivo, siano ricevute in uno stesso periodo di tempo che deve essere determinato dall'Autorità in funzione delle circostanze e che non può superare i 45 giorni, l'Autorità propone modifiche per giungere a una richiesta modificata comune in accordo con i richiedenti. La valutazione da parte dell'Autorità del periodo di tempo necessario all'applicazione di quest'articolo non deve pregiudicare la priorità che va data ai casi d'urgenza previsti all'articolo 8 e in particolare la priorità assoluta delle richieste formulate dalla Commissione in tali casi d'urgenza.

3. Se la consultazione conduce a una richiesta modificata comune, l'Autorità la trasmette al comitato scientifico o a un gruppo scientifico permanente dell'Autorità per la preparazione di un parere, con l'accordo dei vari richiedenti. Negli altri casi le diverse richieste, eventualmente modificate con l'accordo del richiedente interessato, sono trasmesse al comitato scientifico o a un gruppo scientifico permanente per la preparazione di un parere. Sarà formulato un parere globale, che tiene conto degli elementi delle diverse richieste.

4. Se all'Autorità viene presentata una richiesta avente parzialmente o totalmente lo stesso obiettivo di una richiesta già trasmessa al comitato scientifico o a un gruppo scientifico permanente, l'Autorità controlla se i nuovi elementi scientifici che questa nuova richiesta può portare sono considerati nell'ambito della richiesta di parere già trasmessa.

Articolo 7

Termine

1. In assenza di un termine specifico per la formulazione di un parere scientifico previsto dalla normativa comunitaria, il richiedente può indicare, giustificandolo, il termine desiderato nella sua richiesta.

2. In assenza di termini chiesti dal richiedente in virtù del paragrafo 1, l'Autorità indica al richiedente il termine previsto per la formulazione del parere.

3. Se il richiedente chiede un termine in virtù del paragrafo 1 e se l'Autorità non può rispettare tale termine, essa ne informa il richiedente spiegando le ragioni e proponendo un nuovo termine. Il termine definitivo è fissato dall'Autorità, tenendo conto delle osservazioni del richiedente. L'Autorità informa il richiedente del termine definitivo.

Articolo 8

Urgenza

1. L'Autorità adotta le disposizioni necessarie per garantire il trattamento più rapido possibile di una richiesta o di un autoinvestimento se gli elementi che l'accompagnano giustificano l'urgenza di disporre molto rapidamente di un parere scientifico.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2003.

2. L'urgenza è considerata giustificata in particolare nei casi seguenti:

- rischio emergente che può costituire un grave rischio per la salute umana o animale o per l'ambiente e che può avere una dimensione comunitaria,
- necessità urgente per la Commissione di disporre di basi scientifiche più approfondite per gestire un grave rischio per la salute umana o animale o per l'ambiente.

3. Se viene presentata all'Autorità una richiesta avente parzialmente o interamente lo stesso oggetto di una richiesta urgente già pervenuta, l'Autorità controlla che i nuovi elementi scientifici di questa nuova richiesta siano considerati nell'ambito del trattamento della richiesta di parere urgente già ricevuta.

Articolo 9

Notifica degli Stati membri

Ciascuno Stato membro notifica all'Autorità la o le autorità governative competenti per investire l'Autorità con una richiesta di parere scientifico.

Articolo 10

Revisione

La Commissione consulta l'Autorità entro il 30 giugno 2005 sulla necessità di procedere alla modifica del presente regolamento in base all'esperienza acquisita.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1305/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 285/2003 relativo al rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese, per il primo trimestre del 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1302/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, del 23 luglio 2003, che deroga al regolamento (CE) n. 1439/95, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Namibia, in quanto paese ACP, appartiene al gruppo di paesi n. 4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante apertura, per il 2003, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 915/2003 ⁽⁶⁾. In seguito alle modifiche apportate da quest'ultimo regolamento al regolamento (CE) n. 2366/2002, essa fruisce al tempo stesso, dal 1° gennaio 2003, del diritto d'accesso al contingente tariffario GATT/OMC non specifico per paese corrispondente al gruppo di paesi n. 5 dello stesso allegato. Il regolamento (CE) n. 285/2003 della Commissione ⁽⁷⁾ è stato adottato prima dell'introduzione di tali modifiche e prevede soltanto il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti del codice NC ex 0204 originari della Namibia nell'ambito del gruppo di paesi n. 4.
- (2) Tra il 1° e il 10 gennaio 2003 sono state presentate domande in Grecia e in Italia per prodotti originari della Namibia del codice NC 0204. A norma del regolamento (CE) n. 1302/2003, che deroga al regolamento (CE) n. 1439/95, le domande di titolo d'importazione accettate per il primo trimestre del 2003 nel quadro del contingente GATT/OMC non specifico per paese devono comprendere le domande di titoli d'importazione per i prodotti del codice NC 0204 originari della Namibia alle stesse condizioni di quelle fissate agli articoli 1 e 3 del regolamento (CE) n. 285/2003 per le importazioni dei prodotti provenienti dal Sudafrica. A norma del medesimo regolamento la Commissione autorizza, anteriormente al 26 luglio 2003, il rilascio di titoli d'importazione per il primo trimestre 2003 per le domande presentate tra il 1° e il 10 gennaio 2003 per i prodotti del codice NC 0204 originari della Namibia.
- (3) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 285/2003 e stabilire che le quantità per le quali sono state presentate domande tra il 1° e il 10 gennaio 2003 in Grecia e in Italia per i prodotti del codice NC 0204 originari della Namibia debbano essere assegnate al gruppo n. 5 con la stessa percentuale di accettazione applicata alle altre origini (38,6599 %) e che la rimanenza debba essere assegnata al gruppo n. 4 con una percentuale di accettazione del 100 %.

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 73.

⁽⁶⁾ GU L 130 del 27.5.2003, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU L 42 del 15.2.2003, pag. 28.

- (4) È opportuno ricordare che il rimborso dei diritti all'importazione pagati in eccesso per i prodotti originari della Namibia e compresi nei gruppi 4 e 5, a seguito della presente modifica del regolamento (CE) n. 285/2003, importati mediante titoli rilasciati per il primo trimestre del 2003, viene effettuato secondo le disposizioni degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003 ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 285/2003 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La Grecia può rilasciare i titoli d'importazione previsti nel titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 gennaio 2003. Le quantità autorizzate sono le seguenti:

Stato membro: Grecia — Periodo dal 1° gennaio al 31 marzo — Condizioni d'importazione							
Paese d'origine	Quantità richiesta (in tonnellate)	Percentuale di accettazione delle domande	Quantità autorizzata ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Codice NC	Numero d'ordine	Dazio ad valorem	Dazi specifici
Namibia (gruppo 4) ⁽²⁾	12,800 ⁽⁴⁾	100,00	7,852	ex 0204 ovini domestici	09.4147	0	Riduzione del 65 %
Namibia (gruppo 5) ⁽³⁾		38,6599	4,948	0204	09.4037	0	0

⁽¹⁾ Nota: quantità espressa in tonnellate equivalente carcasce.

⁽²⁾ Nota: gruppo 4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002.

⁽³⁾ Nota: gruppo 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002.

⁽⁴⁾ La quantità richiesta è assegnata in primo luogo al gruppo 5 e la rimanenza è assegnata al gruppo 4.»

- 2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

L'Italia può rilasciare i titoli d'importazione previsti nel titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 gennaio 2003. Le quantità autorizzate sono le seguenti:

Stato membro: Italia — Periodo dal 1° gennaio al 31 marzo — Condizioni d'importazione							
Paese di origine	Quantità richiesta (in tonnellate)	Percentuale di accettazione delle domande	Quantità autorizzata ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Codice NC	Numero d'ordine	Dazio ad valorem	Dazi specifici
Namibia (gruppo 4) ⁽²⁾	21,167 ⁽⁴⁾	100,00	12,983	ex 0204 ovini domestici	09.4147	0	Riduzione del 65 %
Namibia (gruppo 5) ⁽³⁾		38,6599	8,184	0204	09.4037	0	0

⁽¹⁾ Nota: quantità espresse in tonnellate equivalente carcasce.

⁽²⁾ Nota: gruppo 4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002.

⁽³⁾ Nota: gruppo 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002.

⁽⁴⁾ La quantità richiesta è assegnata in primo luogo al gruppo 5 e la rimanenza è assegnata al gruppo 4.»

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

**REGOLAMENTO (CE) N. 1306/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2003**

**relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella
Comunità europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1183/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 92, paragrafo 1, e l'articolo 93, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce, fra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) È opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽⁶⁾, nonché di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁷⁾, i prezzi di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli orga-

nismi d'intervento di avvalersi di società internazionali di controllo e di procedere a verifiche sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alle vendite pubbliche di alcole ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, in quattro partite numerate 22/2003 CE, 23/2003 CE, 24/2003 e 25/2003 CE di un quantitativo rispettivamente di 260 000 ettolitri, di 350 000 ettolitri, di 50 000 ettolitri e di 29 000 ettolitri a 100 % vol. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo e italiano.

Articolo 2

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato del presente regolamento. Le partite sono attribuite a quattro aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 3

Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura, Unità D-4
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 92 52
Indirizzo e-mail: agri-d4@cec.eu.int

Articolo 4

Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.
⁽⁴⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 20.
⁽⁵⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.
⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

Articolo 5

Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 19 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 6

Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro otto mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione.

Articolo 7

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, le imprese aggiudicatrici costituiscono presso l'organismo d'intervento una cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti, tranne nel caso in cui sia stata costituita una cauzione permanente.

Articolo 8

Le imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR

per litro, richiedendoli all'organismo d'intervento interessato nei trenta giorni successivi all'avviso di vendita pubblica. Scaduto tale termine, i campioni possono essere ottenuti secondo le modalità indicate all'articolo 98, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il quantitativo massimo di alcole consegnato alle imprese riconosciute è di 5 litri per cisterna.

Articolo 9

Gli organismi d'intervento degli Stati membri in cui è conservato l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati diretti ad accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine, essi possono:

- avvalersi, *mutatis mutandis*, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000,
- procedere a un controllo per campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

Le spese sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

VENDITA PUBBLICA DI ALCOLE DI ORIGINE VINICA AI FINI DELL'UTILIZZAZIONE DI BIOETANOLO
NELLA COMUNITÀ EUROPEA

PARTITE NN. 22/2003 CE, 23/2003 CE, 24/2003 CE e 25/2003 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro e n. della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100% vol.)	Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999 Articolo	Tipo di alcole	Aziende riconosciute, [articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000]
SPAGNA Partita n. 22/2003 CE	Tarancón	A-1	24 227,44	27	grezzo	Ecocarburantes españoles SA
		A-2	24 576,61	27	grezzo	
		A-3	24 446,70	27	grezzo	
		A-6	24 600,99	27	grezzo	
		A-7	5 352,38	27	grezzo	
		A-8	16 889,24	27	grezzo	
		A-9	24 265,33	27	grezzo	
		B-2	11 444,92	27	grezzo	
		B-4	746,68	27	grezzo	
		B-7	24 383,20	27	grezzo	
		B-8	14 687,14	27	grezzo	
	B-9	24 511,04	27	grezzo		
	Tomelloso	1	31 002,12	27	grezzo	
		2	8 866,21	27	grezzo	
Totale			260 000			
SPAGNA Partita n. 23/2003 CE	Tarancón	C-1	25 288,64	27	grezzo	Bioetanol Galicia SA
		C-2	25 045,17	27		
		C-3	25 595,15	27	grezzo	
		C-4	25 214,89	27	grezzo	
		C-5	25 114,04	27	grezzo	
		C-6	24 543,64	27	grezzo	
		D-1	24 293,55	27+28	grezzo	
		D-2	25 754,54	27	grezzo	
		D-3	24 539,07	27	grezzo	
		D-4	24 839,31	27	grezzo	
		D-5	24 632,52	27	grezzo	
	D-6	24 740,51	27	grezzo		
	Tomelloso	1	9 023,33	27	grezzo	
		3	18 510,64	27	grezzo	
5		22 865,00	27	grezzo		
Totale			350 000			

Stato membro e n. della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100% vol.)	Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999 Articolo	Tipo di alcole	Aziende riconosciute, [articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000]
ITALIA Partita n. 24/2003 CE	Balice-Valenzano		3 568,53	35	grezzo	Sekab (Svensk Etanol-kemi AB)
	Bonollo-Anagni		29 170,65	35	grezzo	
	D'Auria-Ortona		2 543,69	35	grezzo	
	D.C.A.-Ascoli Piceno		1 325,83	35-36	grezzo	
	SASRIV-Castel S. Giorgio		4 734,88	36	grezzo	
	Villapana-Faenza		8 656,42	35	grezzo	
	Totale		50 000,00			
ITALIA Partita n. 25/2003 CE	Distillerie del Sud-Rutigliano		7 393,92	35-36	grezzo	Altia Corporation
	F.lli Cipriani-Chizzola di Ala		4 582,52	35	grezzo	
	De Luca-Novoli		7 764,40	35-36-39	grezzo	
	Vinalcoli Salento-Novoli		468,50	35	grezzo	
	D'Auria-Ortona		1 090,67	35	grezzo	
	Enodistil-Alcamo		1 188,62	35	grezzo	
	Aniello Esposito-Pomigliano		239,58	36-39	grezzo	
	Di Lorenzo-Pontevallcceppi		6 271,79	30	grezzo	
	Totale		29 000,00			

II. L'indirizzo dell'organismo d'intervento spagnolo è il seguente:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].

III. L'indirizzo dell'organismo d'intervento italiano è il seguente:

AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39) 06 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax (39) 06 445 39 40/445 46 93].

REGOLAMENTO (CE) N. 1307/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2003

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Polonia e l'Ungheria ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2003. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Romania. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia e dell'Ungheria devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2003 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

- a) 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 originari della Slovacchia e della Repubblica ceca;
- b) 100 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 originari della Romania;
- c) 0,32866 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 10 originari della Polonia;
- d) 87,02202 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 originari dell'Ungheria.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 160 del 28.6.2003, pag. 44.

REGOLAMENTO (CE) N. 1308/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2003

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di luglio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1429/2002 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1429/2002 della Commissione, del 2 agosto 2002, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1361/2002 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1633/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1429/2002 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2003. Le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Lituania devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Non sono state chieste domande di certificati d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originarie dell'Estonia e della Lettonia.
- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1429/2002, se nel corso dell'anno d'importazione in questione, i quantitativi oggetto di domande di certificati di importazione presentate per il primo periodo indicato all'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo. Alla luce dei quantitativi

rimanenti per il primo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i tre paesi considerati per il secondo periodo, dal 1° gennaio al 30 giugno 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2003 per la Lituania nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1429/2002 sono soddisfatte entro il limite del 62,9650 % del quantitativo richiesto.
2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1429/2002, compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2004, ammontano a:
 - a) 1 450 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0201, 0202 e 1602 50 10 originarie dell'Estonia;
 - b) 130 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 originarie dell'Estonia;
 - c) per i prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90 e 1602 50:
 - 750 tonnellate originarie della Lettonia,
 - 1 100 tonnellate originarie della Lituania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 206 del 3.8.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 247 del 14.9.2002, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1309/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2003

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel luglio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2673/2000 della Commissione, del 6 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2673/2000 ha stabilito il quantitativo di carni bovine fresche o refrigerate originarie della Slovenia che può essere importato a condizioni speciali nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2003. Il quantitativo di carni bovine per il quale sono stati richiesti i titoli è tale che le domande sono interamente soddisfatte.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2003 nel quadro del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2673/2000 sono interamente soddisfatte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1310/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione fissati a partire dal 15 maggio 2003 dal regolamento (CE) n. 832/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 e fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽²⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) ⁽³⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 345 del 10.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 9.4.2003, pag. 3), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	244,53	209,18	240,25	298,55	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	213,80	272,10	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	26,45	26,45	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1311/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2003**

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1300/2003 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 57.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 23.7.2003, pag. 7.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 luglio 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	16,68	7,97
1701 11 90 ⁽¹⁾	16,68	14,27
1701 12 10 ⁽¹⁾	16,68	7,77
1701 12 90 ⁽¹⁾	16,68	13,75
1701 91 00 ⁽²⁾	19,79	16,55
1701 99 10 ⁽²⁾	19,79	11,11
1701 99 90 ⁽²⁾	19,79	11,11
1702 90 99 ⁽³⁾	0,20	0,44

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2003

che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2004 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

(2003/538/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 14 agosto 1979, è entrato in vigore l'8 marzo 1982 per un periodo iniziale di dieci anni. In seguito, esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi.
- (2) A norma dell'articolo 167, paragrafo 2, dell'atto di adesione, i diritti e gli obblighi che derivano per il Regno di Spagna dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti.
- (3) A norma dell'articolo 167, paragrafo 3, dell'atto di adesione, prima della scadenza di tali accordi di pesca il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da detti accordi, compresa la

possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno. L'accordo di cui sopra è stato prorogato fino al 7 marzo 2003 ⁽¹⁾.

- (4) È opportuno autorizzare il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2004 l'accordo di pesca in oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Spagna è autorizzato a prorogare fino al 7 marzo 2004 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore l'8 marzo 1982.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

⁽¹⁾ GU L 116 del 3.5.2002, pag. 31.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2003

che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2004 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

(2003/539/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 354, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 9 aprile 1979, è entrato in vigore il giorno stesso per un periodo iniziale di dieci anni. In seguito, esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi.
- (2) A norma dell'articolo 354, paragrafo 2, dell'atto di adesione, i diritti e gli obblighi che derivano per la Repubblica portoghese dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti.
- (3) A norma dell'articolo 354, paragrafo 3, dell'atto di adesione, prima della scadenza di tali accordi di pesca, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da tali accordi, compresa la

possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno. L'accordo previsto è stato prorogato fino al 9 aprile 2003 ⁽¹⁾.

- (4) È opportuno autorizzare la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2004 l'accordo di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica portoghese è autorizzata a prorogare fino al 9 aprile 2004 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore il 9 aprile 1979.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. TREMONTI

⁽¹⁾ GU L 116 del 3.5.2002, pag. 32.

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) ⁽¹⁾

Il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA), che il Consiglio ha deciso di concludere il 14 aprile 2003, entra in vigore il 1° agosto 2003, essendo state ultimate il 30 giugno 2003 le procedure previste all'articolo 17 del protocollo stesso.

⁽¹⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 26.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2003

recante quattordicesima modifica della decisione 2000/284/CE, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi

[notificata con il numero C(2003) 2365]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/540/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/284/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/243/CE⁽⁴⁾, ha stabilito l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi.
- (2) Le autorità competenti dell'Ungheria e del Marocco hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di un centro di raccolta dello sperma equino in ciascuno dei due paesi.
- (3) Le autorità competenti degli Stati Uniti d'America hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di altri cinque centri di raccolta dello sperma equino.

(4) Occorre modificare l'elenco dei centri riconosciuti sulla base delle nuove informazioni trasmesse dai paesi terzi in questione, evidenziando per chiarezza le modifiche nell'allegato.

(5) È di conseguenza opportuno modificare la Decisione 2000/284/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/284/CE è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 5.4.2003, pag. 26.

ALLEGATO

«ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

1. Versión — Udgave — Fassung vom — Έκδοση — Version — Version — Versione — Versie — Versão — Tilanne — Version
2. Código ISO — ISO-kode — ISO-Code — Κωδικός ISO — ISO-code — Code ISO — Codice ISO — ISO-code — Código ISO — ISO-koodi — ISO-kod
3. Tercer país — Tredjeland — Drittland — Τρίτη χώρα — Third country — Pays tiers — Paese terzo — Derde land — País terceiro — Kolmas maa — Tredje land
4. Nombre del centro autorizado — Den godkendte stations navn — Name der zugelassenen Besamungsstation — Όνομα του εγκεκριμένου κέντρου — Name of approved centre — Nom du centre agréé — Nome del centro riconosciuto — Naam van het erkende centrum — Nome approvato — Hyväksytyn aseman nimi — Hingsstationens namn
5. Dirección del centro autorizado — Den godkendte stations adresse — Anschrift der zugelassenen Besamungsstation — Διεύθυνση του εγκεκριμένου κέντρου — Address of approved centre — Adresse du centre agréé — Indirizzo del centro riconosciuto — Adres van het erkende centrum — Endereço aprovado — Hyväksytyn aseman osoite — Hingsstationens adress
6. Autoridad competente en materia de autorización — Godkendelsesmyndighed — Zulassungsbehörde — Εγκρίνουσα αρχή — Approving authority — Autorité d'agrément — Autorità che rilascia il riconoscimento — Autoriteit die de erkenning heeft verleend — Autoridade de aprovação — Hyväksyntäviranomainen — Godkännandemyndighet
7. Número de autorización — Godkendelsesnummer — Registriernummer — Αριθμός έγκρισης — Approval number — Numéro d'agrément — Numero di riconoscimento — Registratienummer — Número de aprovação — Hyväksyntänumero — Godkännandennummer
8. Fecha de la autorización — Godkendelsesdato — Zulassungsdatum — Ημερομηνία έγκρισης — Approval date — Date d'agrément — Data di approvazione — Datum van erkenning — Data da aprovação — Hyväksyntäpäivä — Datum för godkännandet

1: 03/2003

2	3	4	5	6	7	8
AE	UNITED ARAB EMIRATES ^(b)					
AR	ARGENTINA	Haras El Atalaya	91 Cuartel 17 Arrecifes Buenos Aires	SENASA	I-E14 (Integral-Equino 14)	27.3.1998
AU	AUSTRALIA	Alabar Bloodstock Corporation	Koyuga (Near Echuca) Victoria 3622			
AU		Beef Breeding Services Qld DPI	Grindle Rd, Wacol Qld 4076			
AU		Kinnordy Stud Mr H. Schmorl	MS 465, Cambooya Qld 4358			

1: 03/2003

2	3	4	5	6	7	8
AU		Equine Artificial Breeding Services "Lumeah"	Miriam Bentley Hume Highway Mullengandra NSW 2644	AQIS	NSW-AB-H-01	21.2.2001
AU		Equine Artificial Breeding Services "Alabar Bloodstock"	Alan Galloway Koyuga (near Echuca) Victoria 3622	AQIS	VIC-AB-H-01	30.10.2002
BB	BARBADOS ^(b)					
BG	BULGARIA					
BH	BAHRAIN ^(b)					
BM	BERMUDA ^(b)					
BO	BOLIVIA ^(b)					
BR	BRAZIL					
BY	BELARUS					
CA	CANADA	Ferme Canaco	89 Rang St-André St-Bernard de Lacolle Co. St-Jean, Quebec, J0J 1V0	CFIA	4-EQ-01	23.2.2000
CA		Amstrong Brothers	14709 Hurontario Street Inglewood Ontario, L0N 1K0	CFIA	5-EQ-01	12.2.1997
CA		Zorgwijk Stables Ltd	508 Mt Pleasant Road, R.R.2 Brantford Ontario, N3T 5L5	CFIA	5-EQ-02	6.4.1999
CA		Tara Hills Stud	13700 Mast Road, R.R.4 Port Perry Ontario, L9L 1B5	CFIA	5-EQ-03	26.1.2000
CA		Taylorlane Farm	R.R.#2 Orton Ontario, L0N 1N0	CFIA	5-EQ-04	13.1.2000

1: 03/2003

2	3	4	5	6	7	8
CA		Earl Lennox	R.R.2 Orton Ontario, L0N 1N0	CFIA	5-EQ-05	15.3.2000
CA		Rideau Field Farm	756 Heritage Drive, R.R.4 Merrickville Ontario, K0G 1N0	CFIA	5-EQ-06	4.5.1998
CA		Glengate Farms	PO Box 220, 8343 Walker's Line Campbellville Ontario, L0P 1B0	CFIA	5-EQ-07	31.1.1995
CA		Gencor The Genetic Corporation	R.R.#5 Guelph Ontario, N1H 6J2	CFIA	5-EQ-08	10.1.1997
CA		Jou Veterinary Service	2409 Alps Road, R.R.1. Ayr Ontario, N0B 1E0	CFIA	5-EQ-09	30.10.2000
CA		AE Breeding Farm Dr Mike Zajac	19619 McGowan Road Mount Albert Ontario, L0G 1M0	CFIA	5-EQ-10	2.3.2000
CA		Equine Reproduction Services	Box 877 Turner Valley Alberta, L0G 1M0	CFIA	8-EQ-01	20.11.2000
CA		Maedowview Ilene Poole	23052 TWP Rd. 521 Sherwood Park Alberta, T8B 1G6	CFIA	8-EQ-02	1.2.2002
CH	SWITZERLAND	Eidgenössisches Gestüt/Haras fédéral/Instituto Federale dell'allevamento equino Avenches	CH-1580 Avenches	Bundesamt für Veterinärwesen	CH-AI-4E	13.2.1997
CH		Besamungsstation Pferd Gestüt Hanaya	Expohof CH-8165 Schleinikon	Bundesamt für Veterinärwesen	CH-AI-8E	6.5.1999
CL	CHILE					
CU	CUBA (6)					
CY	CYPRUS					
CZ	CZECH REPUBLIC					

1: 03/2003

2	3	4	5	6	7	8
DZ	ALGERIA					
EE	ESTONIA					
EG	EGYPT ^(b)					
FK	FALKLAND ISLANDS					
GL	GREENLAND					
HK	HONG KONG ^(b)					
HR	CROATIA					
HU	HUNGARY	Kabóka KFT	Tóth Árpád u. 2 8130 Enying	Ministry of Agriculture and Regional Development Animal Health and Food Control	HU 009L	2.4.2003
IL	ISRAEL					
IS	ICELAND	Gunnarsholt	Saedingastod Gunnarsholti 851 Hella	Iceland Veterinary Services	H001	20.12.1999
JO	JORDAN ^(b)					
JP	JAPAN ^(b)					
KG	KYRGYZSTAN ^(b)					
KR	REPUBLIC OF KOREA ^(b)					
KW	KUWAIT ^(b)					
LB	LEBANON ^(b)					
LI	LITHUANIA					
LV	LATVIA					
LY	LIBYA ^(b)					
MA	MOROCCO	Centre national d'insémination artificielle équine de Bouzniaka (CNIAEB)	BP 52 Benslimane 13100	Ministry of Agriculture and Rural Development	0102	27.3.2003

1: 03/2003

2	3	4	5	6	7	8
MK ^(a)	FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA					
MO	MACAO ^(b)					
MT	MALTA					
MU	MAURITIUS					
MY	MALAYSIA (PENINSULA) ^(b)					
MX	MEXICO	CEPROSEM Club Hípico "La Silla"	Monterrey Nuevo León	SAGARPA	02-19-05-96-E	2.8.2001
NZ	NEW ZEALAND	Animal Breeding Services Ltd.	3680 State Highway 3 RD2, Hamilton	MAF	NZSEQ-001	27.3.2002
NZ		Phoenician Stallion Collection Centre	75 Penrith Road RD2, Napier	MAF	NZSEQ-002	2.5.2002
OM	OMAN ^(b)					
PE	PERU ^(b)					
PL	POLAND					
PM	ST. PIERRE AND MIQUELON					
PY	PARAGUAY					
QA	QATAR ^(b)					
RO	ROMANIA					
RU	RUSSIA					
SA	SAUDI ARABIA ^(b)					
SG	SINGAPORE ^(b)					
SI	SLOVENIA					

1: 03/2003

2	3	4	5	6	7	8
SK	SLOVAK REPUBLIC					
SY	SYRIA ^(b)					
TH	THAILAND ^(b)					
TN	TUNISIA					
UA	UKRAINE					
US	USA	The Old Place	PO Box 90 Mt Holly, AR 71758	APHIS	00AR001-EQS	19.7.2000
US		OS CEDROS, USA	8700 East Black Mountain Road Scottsdale, AZ 85262	APHIS	02AZ001-EQS	7.1.2002
US		Steve Cruse — Show Horses	29251 N. Hayden Road Scottsdale, AZ 85262	APHIS	02AZ002-EQS	28.1.2002
US		Happy Valley Quarter Horses	12970 East Court Street Mayer, AZ 86333		03AZ001-EQS	30.12.2002
US		Kellog Arabian Horse Center	3801 W. Temple Ave. Pomona, CA 71758	APHIS	97CA002-EQS	22.5.1997
US		Mariana Farm	Valley Center CA 92082	APHIS	98CA001-EQS	14.11.1997
US		Advanced Equine Reproduction	1145 Arroyo Mesa Rd. Solvang, CA 93463	APHIS	98CA002-EQS	12.8.1997
US		Pacific International Genetics	14300 Jackson Rd Sloughhouse, CA 95683	APHIS	98CA003-EQS	23.1.1998
US		Alamo Pintado Equine Clinic	2501 Santa Barbara Ave. Los Olivos, CA 93441	APHIS	98CA004-EQS	23.2.1998
US		Anaheim Hills Saddle Club	6352 E. Nohl Ranch Rd. Anaheim, CA 92807	APHIS	98CA005-EQS	23.3.1998
US		Valley Oak Ranch	10940 26 Mile Road Oakdale, CA 95361	APHIS	99CA006-EQS	2.4.1999
US		Jeff Oswood Stallion Station	21860 Ave. 160 Porterville, CA 93257	APHIS	99CA007-EQS	8.4.1999

1: 03/2003

2	3	4	5	6	7	8
US		Magness Racing Ventures	4050 Casey Ave. Santa Ynez, CA 93460	APHIS	00CA008-EQS	10.12.1999
US		Crawford Stallion Services	34520 DePortola Temecula, CA 92592	APHIS	00CA010-EQS	20.1.2000
US		Exclusively Equine Reproduction	28753 Valley Center Rd Temecula, CA 92082	APHIS	00CA011-EQS	2.3.2000
US		Santa Lucia Farms	1924 W. Hwy 154 Santa Ynez, CA 93460	APHIS	01CA012-EQSE	16.2.2001
US		Specifically Equine Veterinary Service	910 W. Hwy 246 Buellton, CA 93427	APHIS	01CA013-EQS	20.5.1997
US		Bishop Lane Farms	5525 Volkerts Rd Sabastopol, CA 95472	APHIS	01CA014-EQS	19.3.2001
US		Hunter Stallion Station	10163 Badger Creek Lane Wilton, CA 95693	APHIS	02CA016-EQS	14.2.2002
US		Pacific International Genetics	25725 68th Ave Los Mollinos, CA 96055	APHIS	03CA017-EQS	21.2.2003
US		Winner's Circle Equine Clinic, Inc.	39185 Diamond Valley Road Hemet, CA 92543	APHIS	03CA020-EQS	12.3.2003
US		Bradford Quarter Horses	24860 N. Tully Rd, Acampo, CA 95220	APHIS	03CA021-EQS	15.3.2003
US		Colorado State University Equine Reproduction Center	3194 Rampart Road Fort Collins, CO 80523	APHIS	02CO001-EQS	13.2.2002
US		Candlewood Equine	2 Beaver Pond Lane Bridgewater, CT 06752	APHIS	00CT001-EQS	1.3.2000
US		Windbank Farm	1620 Choptank Road Middletown, DE 19075	APHIS	01DE001-EQS	7.6.2001

1: 03/2003

2	3	4	5	6	7	8
US		Peterson & Smith Reproduction Center	15107 S.E. 47th Ave. Summerfield, FL 34491	APHIS	00FL001-EQS	10.1.2000
US		Silver Maple Farm	6621 Daniels Road Naples, FL 34109	APHIS	00FL002-EQS	26.1.2000
US		University of Florida College of Veterinary Medicine	2015 SW 16th Avenue Gainesville, FL 32601	APHIS	01FL003-EQS	15.5.2001
US		Char-o-lot Ranch	34750 Hw. 70 Myakka City, FL 34251	APHIS	03FL004-EQS	15.1.2003
US		Double L Quarter Horse	1881 E. Berry Road Cedar Rapids, IA 52403	APHIS	96IA001-EQS	2.1.1996
US		Jim Dudley Quarter Horses	Rt. 1, Box 137 Latimer, IA 50452	APHIS	98IA002-EQS	26.5.1998
US		Grandview Farms	123 West 200 South Huntington, IN 46750	APHIS	99IN001-EQS	16.12.1999
US		Ed Mulick	4333 Straightline Pike Richmond, IN 47347	APHIS	00IN002-EQS	13.3.2000
US		Gumz Farms Quarter Horses	7491 S 100 W North Judson, IN 46366	APHIS	00IN003-EQS	3.7.2000
US		White River Equine Centre	707 Edith Ave. Noblesville, IN 46060	APHIS	01IN004-EQS	15.3.2001
US		Meadowbrook Farms	3400 S. 143rd Street East Wichita, KS 67232	APHIS	01KS001-EQS	28.2.2001
US		Kentuckiana Farm	PO Box 11743 Lexington, KY 40577	APHIS	97KY001-EQS	16.10.1997

1: 03/2003

2	3	4	5	6	7	8
US		Castleton Farm	2469 Iron Works Pike PO Box 11889 Lexington, KY 40511	APHIS	98KY002-EQS	13.8.1998
US		Autumn Lane Farm	371 Etter Lane Georgetown, KY 40324	APHIS	01KY001-EQS	19.10.2001
US		Hamilton Farm	66 Woodland Mead PO Box 2639 South Hamilton, MA 01982	APHIS	98MA001-EQS	30.3.1998
US		Select Breeders Service, Inc.	1088 Nesbitt Road Colora, MD 21917	APHIS	98MD001-EQS	3.11.1997
US		Imperial Egyptian Stud	2642 Mt. Carmel Road, Parkton, MD 21120	APHIS	00MD002-EQS	18.7.2000
US		Harris Paints	27720 Possum Hill Road Federalsburg, MD 21632	APHIS	00MD003-EQS	25.9.2000
US		Midwest Station II	16917 70th St. NE Elk River, MN 55330	APHIS	00MN001-EQS	16.5.2000
US		Anoka Equine Veterinary Services	16445 NE 70th St. Elk River, MN 55330	APHIS	01MN001-EQS	17.12.2001
US		Cedar Ridge Arabians	20335 Sawmill Rd Jordan, MN 55352	APHIS	03MN001-EQS	25.9.2001
US		Schemel Stables Collection Facility	986 PCR, Co. Rd. 810 Perryville, MO 63775	APHIS	99MO001-EQS	15.12.1999
US		Equine Reproduction Facility	137 Speaks Road Advance, NC 27006	APHIS	97NC001-EQS	21.8.1997
US		Walnridge Farm, Inc.	Hornerstown-Arneytown Road Cream Ridge, NJ 08514	APHIS	96NJ003-EQS	14.8.1996
US		Cedar Lane Farm	40 Lambertville Headquarters Rd Lambertville, NJ 08530	APHIS	96NJ004-EQS	4.9.1996
US		Peretti's Farm	Route 526, Box 410 Cream Ridge, NJ 08514	APHIS	97NJ005-EQS	17.3.1997

1: 03/2003

2	3	4	5	6	7	8
US		Kentuckiana Farm of NJ	18 Archertown Road New Egypt, NJ 08533	APHIS	99NJ006-EQS	30.7.1999
US		Southwind Farm	29 Burd Road, Pennington, NJ 08534	APHIS	00NJ007-EQS	13.7.2000
US		Blue Chip Farm	807 Hogagherburgh Road Wallkill, NY 12589	APHIS	96NY001-EQS	31.8.2000
US		Sunny Gables Farm	282 Rt. 416 Montgomery, NY 12549	APHIS	00NY002-EQS	24.7.2000
US		Strawberry Banks Farm	1181 Quaker Rd. E. Aurora, NY 14052	APHIS	03NY003-EQS	24.1.2003
US		Autumn Lane Farm	7901 Panhandle Road Newark, OH 43056	APHIS	99OH001-EQS	19.5.1999
US		Good Version	5224 Dearth Road Springboro, OH 45062	APHIS	01OH001-EQS	3.8.2001
US		DeGraff Stables	2734 N.E. Catawba Rd. Port Clinton, Ohio 43452	APHIS	03OH001-EQS	14.4.2003
US		Paws UP Quarter Horses	Route 1, Box 43-1 Purcell, OK 73080	APHIS	00OK002-EQS	11.4.2000
US		Bryant Ranch	11777 NW Oak Ridge Rd. Yamhill, OR 97148	APHIS	98OR001-EQS	19.2.1998
US		Honalee Equine Semen Collection Facility	14005 SW Tooze Road Sherwood, OR 97140	APHIS	99OR001-EQS	26.10.1999
US		Kosmos Horse Breeders	372 Littlestown Road Littlestown, PA 17340	APHIS	97PA001-EQS	19.3.1997
US		Hanover Shoe Farm	Route 194 South PO Box 339 Hanover, PA 17331	APHIS	97PA002-EQS	28.3.1997
US		Nandi Veterinary Associates	3244 West Sieling Road New Freedom, PA 17349	APHIS	97PA003-EQS	22.9.1997
US		Cryo-Star International	223 Old Philadelphia Pike Douglassville, PA 19518	APHIS	01PA005-EQS	29.5.2001

1: 03/2003

2	3	4	5	6	7	8
US		Hempt Farms	250 Hempt Road Mechanicsburg, PA 17050	APHIS	01PA006-EQS	16.8.2001
US		Babcock Ranch Semen Collection Center	Rt. 2, Box 357 Gainsville, TX 76240	APHIS	97TX001-EQS	2.6.1997
US		Select Breeders	Rt. 3, Box 196 Aubrey, TX 76227	APHIS	97TX002-EQS	1.2.1997
US		Floyd Moore Ranch	Route 2, Box 293 Huntsville, TX 77340	APHIS	98TX003-EQS	12.5.1998
US		Bluebonnet Farm	746 FM 529 Bellville, TX 77418	APHIS	00TX007-EQS	25.1.2000
US		Alpha Equine Breeding Center	2301 Boyd Road Granbury, TX 76049	APHIS	00TX008-EQS	28.2.2000
US		Joe Landers Breeding Facility	4322 Tintop Road Weatherford, TX 76087	APHIS	00TX010-EQS	11.4.2000
US		Willow Tree Farm	10334 Strittmatter Pilot Point, TX 76258	APHIS	00TX011-EQS	28.4.2000
US		Green Valley Farm	3952 PR 2718 Aubrey, TX 76227	APHIS	00TX012-EQS	28.4.2000
US		6666 Ranch	PO Box 130 Guthrie, TX 79236	APHIS	00TX013 -EQS	17.10.2000
US		Michael Byatt Arabians	7716 Red Bird Road New Ulm, TX 78950	APHIS	00TX014-EQSE	9.11.2000
US		DLR Ranch	5301 FM 1885 Weatherford, TX 76088	APHIS	01TX015A-EQSE	7.2.2001
US		RB Quarter Horse	1346 Prarie Grove Rd Valley View, TX 76272	APHIS	01TX017-EQS	22.10.2001
US		LKA, Inc.	360 Leea Lane Weatherford, TX 76087	APHIS	01TX018-EQS	6.11.2001

1: 03/2003

2	3	4	5	6	7	8
US		Bullard Farms	250 Shady Oak Dr. Weatherford, TX 76087	APHIS	02TX018-EQS	18.1.2002
US		Watkins Equine Breeding Center	453 McCarthy Weatherford, TX 76088	APHIS	02TX019-EQS	8.2.2002
US		Arabians LTD, Inc.	8459 Rock Creek Rd. Waco, TX 76708	APHIS	02TX020-EQS	26.2.2002
US		Tommy Manion, Inc.	PO Box 94 Aubrey, TX 76207	APHIS	02TX021-EQS	21.3.2002
US		Kedon Farms	2357 Advance Weatherford, TX 76088	APHIS	02TX022-EQS	18.4.2002
US		Crosby Farms	8459 FM 455E Pilot Point, TX 76258	APHIS	02TX023-EQS	27.6.2002
US		Gresham Veterinary Hospital	11187 CR 168 Tyler, TX 75703	APHIS	03TX001-EQS	29.1.2003
US		Roanoke AI Labs, Inc.	8535 Martin Creek Road Roanoke, VA 20401	APHIS	96VA001-EQS	14.11.1996
US		Commonwealth Equine Reproduction Center	16078 Rockets Mill Road Doswell, VA 23047	APHIS	00VA002-EQS	9.8.2000
US		Equine Reproduction Concepts	111 Hackleys Mill Road Amisville, VA 20106	APHIS	02VA003-EQS	12.11.2002
US		Hass Quarter Horses	W9821 Hwy 29 Shawano, WI 54166	APHIS	97WI001-EQS	29.5.1997
US		Battle Hill Farm	HC 40, Box 9 Lewisburg, WV 24901	APHIS	01WV001	13.11.2001
US		Snowy Range Ranch	251 Mandel Lane Laramie, WY 82070	APHIS	01WY001-EQS	1.2.2001

1: 03/2003

2	3	4	5	6	7	8
UY	URUGUAY					
ZA	SOUTH AFRICA ^(b)					

^(a) Código provisional que no afecta a la denominación definitiva del país que será asignada cuando concluyan las negociaciones actualmente en curso en las Naciones Unidas — Foreløbig kode, som ikke foregriber den endelige betegnelse af landet, der skal tildeles, når de igangværende forhandlinger i FN er afsluttet — Provisorischer Code, der in nichts der endgültigen Bezeichnung des Landes vorgreift, die bei Schlussfolgerung der momentan laufenden Verhandlungen in diesem Zusammenhang im Rahmen der Vereinten Nationen genehmigt wird — Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει τον οριστικό τίτλο της χώρας που θα δοθεί μετά την περάτωση των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη — Provisional code that does not affect the definitive denomination of the country to be attributed after the conclusion of the negotiations currently taking place in the United Nations — Code provisoire ne préjugant pas de la dénomination définitive du pays qui sera arrêtée à l'issue des négociations en cours dans le cadre des Nations unies — Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite — Voorlopige code die geen gevolgen heeft voor de definitieve benaming die aan het land wordt gegeven op grond van de onderhandelingen die momenteel in het kader van de Verenigde Naties worden gevoerd — Código provisório que não afecta a denominação definitiva do país a ser atribuída após a conclusão das negociações atualmente em curso nas Nações Unidas — Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen nimeen, joka annetaan tällä hetkellä Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi — Provisorisk kod som inte påverkar det slutgiltiga landsnamnet som skall anges när de pågående förhandlingarna i Förenta Nationerna slutförts.

^(b) Sólo espermato procedente de caballos registrados — Kun sæd fra registrerede heste — Nur Samen von registrierten Pferden — Μόνο σπέρμα που συλλέχθηκε από καταγεγραμμένους ίππους — Only semen collected from registered horses — Sperme provenant de chevaux enregistrés uniquement — Solamente sperma raccolto da cavalli registrati — Enkel sperma verzameld van geregistreerde paarden — Apenas sêmen colhido de cavalos registrados — Ainoastaan rekisteröidyistä hevosista kerätty siemenneste — Bara sperma insamlad från registrerade hästar»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2003

recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 97/10/CE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica

[notificata con il numero C(2003) 1212]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/541/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/160/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, gli articoli 14, 15, 16 e l'articolo 19, punto i),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 92/260/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/635/CE ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati.
- (2) La decisione 93/197/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/841/CE ⁽⁶⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione.
- (3) L'allegato I della decisione 97/10/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/622/CE ⁽⁸⁾, prevede garanzie supplementari applicabili alla regionalizzazione del Sudafrica ai fini dell'importazione di cavalli registrati nell'Unione europea.
- (4) Tali garanzie supplementari prevedono un periodo specifico di permanenza dei cavalli registrati nella zona indenne dalla peste equina e stabiliscono le condizioni nelle quali i cavalli registrati, destinati ad essere introdotti per via aerea nell'Unione europea, devono essere trasportati all'aeroporto situato nella zona di sorveglianza in condizioni di protezione dai vettori.

- (5) Tenuto conto dell'obbligo di isolamento in una stazione di quarantena riconosciuta e protetta dai vettori, appare giustificato prescrivere lo stesso periodo minimo di permanenza nella zona indenne dalla peste equina per i cavalli registrati temporaneamente ammessi e importati nell'Unione europea.
- (6) Il trasporto dei cavalli registrati mediante aerei cargo è attualmente impossibile a causa di cambiamenti d'orario dei voli. La sola alternativa valida è costituita dal trasporto via mare.
- (7) È quindi necessario stabilire le condizioni nelle quali i cavalli registrati possono essere trasportati senza comprometterne lo stato di salute durante la navigazione dal porto di Città del Capo, situato nella zona indenne, ad un porto della Comunità riconosciuto come posto d'ispezione frontaliero in conformità della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽¹⁰⁾.
- (8) Le decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 97/10/CE devono essere modificate di conseguenza.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.⁽²⁾ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 37.⁽³⁾ GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.⁽⁴⁾ GU L 206 del 3.8.2002, pag. 20.⁽⁵⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.⁽⁶⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 42.⁽⁷⁾ GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9.⁽⁸⁾ GU L 216 del 10.8.2001, pag. 26.

Nell'allegato II della decisione 92/260/CEE, il certificato sanitario F è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

⁽⁹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.⁽¹⁰⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

Articolo 2

Nell'allegato II della decisione 93/197/CEE, il certificato sanitario F è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La decisione 97/10/CE è modificata come segue:

- 1) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.
- 2) Il testo dell'allegato IV della presente decisione è aggiunto come allegato IV.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«—F—»

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio dell'Unione europea, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati provenienti dal Sudafrica

N.: del certificato:

Paese terzo speditore ⁽¹⁾:

Ministero competente:

I. Identificazione del cavallo

a) N. del documento di identificazione (passaporto):

b) Convalidato da:
(Nome dell'autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da:
(luogo di esportazione)direttamente a:
(Stato membro e luogo di destinazione)per via aerea ⁽³⁾:
(indicare il numero del volo)

o

per via marittima ⁽³⁾:
(indicare il nome della nave)

Nome ed indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

III. Informazioni sanitarie

Io sottoscritto veterinario ufficiale del:
(indicare il paese)

certifico che l'equide di cui sopra:

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun sintomo di malattia ⁽²⁾;
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) è rimasto, nei 60 giorni immediatamente precedenti l'esportazione, presso aziende poste sotto vigilanza veterinaria:
 - sul territorio del paese ⁽¹⁾ di spedizione,
nonché
 - in uno Stato membro dell'Unione europea, se è stato importato nel paese ⁽¹⁾ di spedizione in provenienza diretta da uno Stato membro dell'Unione europea ⁽³⁾,
nonché

- sul territorio di un paese terzo ⁽¹⁾ riconosciuto ai fini dell'ammissione temporanea o dell'importazione definitiva di cavalli registrati nell'Unione europea, se è stato direttamente importato nel paese ⁽¹⁾ di spedizione nel rispetto di condizioni almeno equivalenti a quelle previste per l'ammissione temporanea o l'importazione definitiva nell'Unione europea di cavalli registrati provenienti direttamente dal paese terzo di cui trattasi ⁽³⁾,
- nonché
- è stato sottoposto ad isolamento pre-esportazione nei 40 giorni immediatamente precedenti l'esportazione da ⁽⁵⁾ a ⁽⁵⁾ nella stazione di quarantena riconosciuta di, alle seguenti condizioni:
- i) il cavallo è stato stabulato permanentemente in condizioni che hanno garantito la protezione dai vettori di infezione ⁽³⁾;
- o
- ii) il cavallo è stato confinato in locali protetti dai vettori di infezione almeno a partire da due ore prima del tramonto e fino a due ore dopo l'alba del giorno seguente; l'esercizio fisico si è svolto sotto la vigilanza del veterinario ufficiale, previa applicazione all'animale di efficaci repellenti contro gli insetti prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento rispetto ad altri equidi che non venissero preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per l'ammissione temporanea e per l'importazione nell'Unione europea ⁽³⁾;
- e) proviene dal territorio di un paese ⁽¹⁾ nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomyelitis equina venezuelana;
- ii) negli ultimi 6 mesi non sono stati registrati casi di durina;
- iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
- iv) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa ⁽³⁾;
- o
- è stato sottoposto con esito negativo, ad una diluizione di 1/12, a un test di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuato su un campione di sangue prelevato il ⁽⁵⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;
- v) qualora l'animale di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore a 180 giorni:
- 1) negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina ⁽³⁾;
- o
- 2) l'animale è stato sottoposto con esito negativo:
- a un test di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, ad una diluizione di 1/4, effettuato su un campione di sangue prelevato il ⁽⁵⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione ⁽³⁾ ⁽⁴⁾,
- o
- a una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma prelevato il ⁽⁵⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;
- o
- 3) l'animale è stato vaccinato il ⁽⁵⁾ contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ai programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:

Istruzione: cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

- a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus, ad una diluizione di 1/4.
- b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus, ad una diluizione di 1/4.
- c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus, da cui è risultato un titolo anticorporeale stabile o in diminuzione.

- f) non proviene dal territorio di un paese ⁽¹⁾ che a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e:
- non è stato vaccinato contro la peste equina ⁽³⁾,
 - o
 - è stato vaccinato contro la peste equina il ⁽³⁾, vale a dire non più di 24 mesi e non meno di 80 giorni prima del periodo di isolamento precedente l'esportazione, mediante somministrazione di un vaccino registrato, conformemente alle prescrizioni del fabbricante di quest'ultimo ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;
- g) non proviene da un'azienda oggetto di un divieto determinato da ragioni di polizia sanitaria associato alle seguenti condizioni:
- i) se non tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore:
- nel caso dell'encefalomielite equina, per sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati abbattuti,
 - nel caso dell'anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, dopo l'abbattimento degli animali infetti, i capi rimasti siano risultati negativi a due test di Coggins eseguiti a tre mesi di distanza l'uno dall'altro,
 - nel caso della stomatite vescicolosa, per sei mesi,
 - nel caso della rabbia, per un mese dall'ultimo caso registrato,
 - nel caso del carbonchio, per quindici giorni dall'ultimo caso registrato.
- ii) se tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore per 30 giorni (15 giorni nel caso del carbonchio) a decorrere dal giorno in cui gli animali sono stati distrutti e i locali adeguatamente disinfettati;
- h) per quanto mi consta, e conformemente a quanto dichiarato dal proprietario o dal suo rappresentante, nei 15 giorni prima dell'isolamento precedente l'esportazione non è venuto a contatto con animali che presentassero sintomi di una malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;
- i) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su campioni di sangue prelevati non più di 21 giorni prima dell'esportazione, vale a dire il ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾:
- test di Coggins per l'anemia infettiva del cavallo,
 - test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/5);
- j) è stato sottoposto a un test per la peste equina come descritto nell'allegato D della direttiva 90/426/CEE, effettuato due volte su campioni di sangue prelevati rispettivamente il ⁽⁵⁾ e il ⁽⁵⁾ ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni, il secondo dei quali è stato prelevato nei 10 giorni che precedono l'esportazione e:
- presentando una reazione negativa se non è stato vaccinato ⁽³⁾ ⁽⁴⁾,
 - o
 - senza presentare un aumento del livello di anticorpi, se è stato vaccinato ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;
- k) è stato sottoposto a un test ELISA per l'encefalosi equina, effettuato due volte su campioni di sangue prelevati rispettivamente il ⁽⁵⁾ e il ⁽⁵⁾ ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni, il secondo dei quali è stato prelevato nei 10 giorni che precedono l'esportazione e:
- presentando una reazione negativa ⁽³⁾ ⁽⁴⁾,
 - o
 - senza presentare un aumento del livello di anticorpi ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

IV. Il cavallo sarà spedito direttamente dalla stazione di quarantena

- a) all'aeroporto in condizioni atte a garantire la protezione dai vettori di infezione e sarà spedito nello Stato membro dell'Unione europea evitando qualsiasi contatto con altri equidi non scortati da un certificato CE di ammissione temporanea o di importazione definitiva; il trasporto sarà effettuato con un aeromobile preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e asperso con un prodotto contro gli insetti vettori immediatamente prima del decollo ⁽³⁾,
- o
- b) al porto di Città del Capo in condizioni di protezione dai vettori e sarà spedito nello Stato membro dell'Unione europea evitando qualsiasi contatto con altri equidi non scortati da un certificato CE di importazione definitiva o di ammissione temporanea; il trasporto sarà effettuato con una nave destinata direttamente ad un porto dell'Unione europea evitando qualsiasi scalo in porti situati sul territorio di paesi ⁽¹⁾ non riconosciuti ai fini delle importazioni di equidi nell'Unione europea, in stalli preventivamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e aspersi con un prodotto contro gli insetti vettori immediatamente prima della partenza ⁽³⁾.

L'allegata dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, costituisce parte integrante del certificato.

- V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto via mare, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.

Il presente certificato, unitamente al documento di identificazione (passaporto), deve scortare l'equide per tutto il tempo di permanenza nell'Unione europea. La durata complessiva del periodo di permanenza sul territorio dell'Unione europea non deve superare i 90 giorni.

Data	Località	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽⁶⁾

.....
(Nome, in stampatello e qualifica)

- VI. Data e luogo di entrata nell'Unione europea

.....
.....
.....

(Timbro e firma del veterinario ufficiale) ⁽⁶⁾

Data di esportazione dall'Unione europea:

- VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito da uno Stato membro ad un altro Stato membro conformemente a quanto indicato nella dichiarazione, la validità del certificato deve essere prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il controllo di identità effettuato in tale occasione deve essere certificato sul passaporto.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al paragrafo III, lettere b, c) e g) del presente certificato.

A conoscenza del sottoscritto, nel corso degli ultimi quindici giorni non è stato a contatto con equidi affetti da malattie contagiose o infettive.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽⁶⁾

.....
(Nome, in stampatello e qualifica)

⁽¹⁾ Per territorio di un paese si intende la totalità o parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE, conformemente a quanto disposto dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, modificata.

⁽²⁾ Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'equide è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nell'Unione europea.

⁽³⁾ Cancellare la voce non pertinente.

⁽⁴⁾ Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

⁽⁵⁾ Inserire la data.

⁽⁶⁾ Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, proprietario ⁽¹⁾ o facente le veci del proprietario ⁽¹⁾,
dichiara che l'equide di cui sopra:

1) Il cavallo rimarrà nell'Unione europea per un periodo inferiore a 90 giorni, durante il quale sarà stabulato nei seguenti impianti:

1) dal al a in
(data) (data) (luogo di ricovero) (Stato membro)

2) dal al a in
(data) (data) (luogo di ricovero) (Stato membro)

3) dal al a in
(data) (data) (luogo di ricovero) (Stato membro)

4) dal al a in
(data) (data) (luogo di ricovero) (Stato membro)

2) Il cavallo sarà spedito direttamente dalla stazione di quarantena di agli impianti di destinazione senza venire a contatto con altri equidi non scortati da un certificato di ammissione temporanea o di importazione definitiva nell'Unione europea.

3) Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

4) Nei 15 giorni antecedenti il periodo di isolamento precedente l'esportazione, l'equide non è venuto a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equidi.

5) Secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale, ha adottato le necessarie disposizioni per conformarsi alle condizioni fissate al punto IV e in particolare per garantire che la dichiarazione di cui all'allegato IV della decisione 97/10/CE della Commissione sarà debitamente compilata e firmata dal comandante dell'aereo o dal capitano della nave all'arrivo in un aeroporto o in un porto situati sul territorio dell'Unione europea e riconosciuti in conformità della direttiva 91/496/CEE come posti d'ispezione frontaliere per i cavalli registrati.

6) Il cavallo uscirà dall'Unione europea il ⁽²⁾ attraverso il posto di ispezione frontaliere di
(nome e luogo di uscita)

7. Nome e indirizzo del proprietario ⁽¹⁾ o del suo rappresentante ⁽¹⁾:

.....
(luogo e data) (firma)

Certificato sanitario n.

.....
(Firma del veterinario ufficiale che ha firmato il certificato) ⁽³⁾

⁽¹⁾ Cancellare la voce non pertinente.

⁽²⁾ Inserire la data.

⁽³⁾ Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.»

ALLEGATO II

«—F—»

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (1)

N. del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

I. Identificazione dell'animale

a) N. del documento di identificazione (passaporto):

b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da:
(luogo di esportazione)direttamente a:
(Stato membro e luogo di destinazione)per via aerea (3):
(indicare il numero del volo)

o

per via marittima (3):
(indicare il numero della nave)Nome ed indirizzo dello speditore:
.....Nome e indirizzo del destinatario:
.....

III. Informazioni sanitarie

Io sottoscritto veterinario ufficiale del
(indicare il paese)

certifico che l'equide di cui sopra:

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun sintomo di malattia (2);
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) è rimasto nel territorio del paese di spedizione nei 90 giorni immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita se di età inferiore a 90 giorni, oppure da quando è giunto nel paese se è stato importato direttamente da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso degli ultimi 90 giorni) e nella parte del paese (1) considerata indenne dalla peste suina africana conformemente alla legislazione comunitaria nei 60 giorni immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita se di età inferiore a 60 giorni, oppure da quando è giunto nel paese se è stato importato direttamente da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso degli ultimi 60 giorni)

nonché

è stato sottoposto ad isolamento pre-esportazione nei 40 giorni immediatamente precedenti l'esportazione da⁽⁵⁾ a⁽⁵⁾ nella stazione di quarantena riconosciuta di, alle seguenti condizioni:

- i) il cavallo è stato stabulato permanentemente in condizioni che hanno garantito la protezione dai vettori di infezione⁽³⁾;
 - o
 - ii) il cavallo è stato confinato in locali protetti dai vettori di infezione almeno a partire da due ore prima del tramonto e fino a due ore dopo l'alba del giorno seguente; l'esercizio fisico si è svolto sotto la vigilanza del veterinario ufficiale, previa applicazione all'animale di efficaci repellenti contro gli insetti prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento rispetto ad altri equidi che non venissero preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per l'ammissione temporanea e per l'importazione nell'Unione europea⁽³⁾;
- e) proviene dal territorio di un paese⁽¹⁾ nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomyelitis equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi 6 mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
 - iv) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa⁽³⁾

o

è stato sottoposto con esito negativo, ad una diluizione di 1/12, a un test di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuato su un campione di sangue prelevato il⁽⁵⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione⁽³⁾ (4);

- v) qualora l'animale di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore a 180 giorni:
 - 1) negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina⁽³⁾;
 - o
 - 2) l'animale è stato sottoposto con esito negativo:
 - a un test di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, ad una diluizione di 1/4, effettuato su un campione di sangue prelevato il⁽⁵⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione⁽³⁾ (4),
 - o
 - a una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma prelevato il⁽⁵⁾ vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione⁽³⁾ (4);
 - o
 - 3) l'animale è stato vaccinato il⁽⁵⁾ contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ai programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari⁽³⁾ (4).

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:

Istruzione: cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

- a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus, ad una diluizione di 1/4.
- b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus, ad una diluizione di 1/4.
- c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus, da cui è risultato un titolo anticorporeale stabile o in diminuzione.

- f) non proviene dal territorio di un paese ⁽¹⁾ che a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e:
- non è stato vaccinato contro la peste equina ⁽³⁾,
 - o
 - è stato vaccinato contro la peste equina il ⁽⁵⁾, vale a dire non più di 24 mesi e non meno di 80 giorni prima del periodo di isolamento precedente l'esportazione, mediante somministrazione di un vaccino polivalente registrato, conformemente alle prescrizioni del fabbricante di quest'ultimo ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;
- g) non proviene da un'azienda oggetto di un divieto determinato da ragioni di polizia sanitaria associato alle seguenti condizioni:
- i) se non tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore:
- nel caso dell'encefalomielite equina, per sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati abbattuti,
 - nel caso dell'anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, dopo l'abbattimento degli animali infetti, i capi rimasti siano risultati negativi a due test di Coggins eseguiti a tre mesi di distanza l'uno dall'altro,
 - nel caso della stomatite vescicolosa, per sei mesi,
 - nel caso della rabbia, per un mese dall'ultimo caso registrato,
 - nel caso del carbonchio, per quindici giorni dall'ultimo caso registrato;
- ii) se tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore per 30 giorni (15 giorni nel caso del carbonchio) a decorrere dal giorno in cui gli animali sono stati distrutti e i locali adeguatamente disinfettati;
- h) non presenta sintomi clinici di metrite contagiosa equina e non proviene da un'azienda in cui vi sono stati casi sospetti di metrite contagiosa equina durante gli ultimi due mesi e non è venuto a contatto indirettamente o direttamente tramite coito con equidi infetti o sospetti di infezione da metrite contagiosa equina;
- i) per quanto mi consta, e conformemente a quanto dichiarato dal proprietario o dal suo rappresentante, nei 15 giorni prima dell'isolamento precedente l'esportazione non è venuto a contatto con animali che presentassero sintomi di una malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;
- j) ha reagito negativamente ai seguenti test effettuati su campioni di sangue prelevati il ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾: vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:
- test di Coggins per l'anemia infettiva del cavallo,
 - test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/5);
- k) è stato sottoposto, conformemente a quanto indicato nell'allegato D della direttiva 90/426/CEE, a due test per la peste equina, effettuati su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni il ⁽⁵⁾ e il ⁽⁵⁾, data quest'ultima che si situa negli ultimi 10 giorni precedenti l'esportazione e:
- presentando una reazione negativa se non è stato vaccinato ⁽³⁾ ⁽⁴⁾,
 - o
 - senza presentare un aumento del livello di anticorpi, se è stato vaccinato ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;
- l) è stato sottoposto a un test ELISA per l'encefalosi equina, effettuato due volte su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni il ⁽⁵⁾ e il ⁽⁵⁾, data quest'ultima che si situa negli ultimi 10 giorni precedenti l'esportazione e:
- presentando una reazione negativa ⁽³⁾ ⁽⁴⁾,
 - o
 - senza presentare un aumento del livello di anticorpi ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

- IV. Il cavallo sarà spedito direttamente dalla stazione di quarantena
- a) all'aeroporto in condizioni atte a garantire la protezione dai vettori di infezione e sarà spedito nello Stato membro dell'Unione europea evitando qualsiasi contatto con altri equidi non scortati da un certificato CE di ammissione temporanea o di importazione definitiva; il trasporto sarà effettuato con un aeromobile preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e asperso con un prodotto contro gli insetti vettori immediatamente prima del decollo ⁽³⁾,

o

- b) al porto di Città del Capo in condizioni di protezione dai vettori e sarà spedito nello Stato membro dell'Unione europea evitando qualsiasi contatto con altri equidi non scortati da un certificato CE di importazione definitiva o di ammissione temporanea; il trasporto sarà effettuato con una nave destinata direttamente ad un porto dell'Unione europea evitando qualsiasi scalo in porti situati sul territorio di paesi ⁽¹⁾ non riconosciuti ai fini delle importazioni di equidi nell'Unione europea, in stalli preventivamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e aspersi con un prodotto contro gli insetti vettori immediatamente prima della partenza ⁽³⁾.

L'allegata dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, costituisce parte integrante del certificato.

- V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto via mare, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.

Data	Località	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽⁶⁾
..... (nome, in stampatello e qualifica)		

⁽¹⁾ Per territorio di un paese si intende la totalità o parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE, conformemente a quanto disposto dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, modificata.

⁽²⁾ Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'equide è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nell'Unione europea.

⁽³⁾ Cancellare la voce non pertinente.

⁽⁴⁾ Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

⁽⁵⁾ Inserire la data.

⁽⁶⁾ Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

Dichiarazione

Il sottoscritto proprietario ⁽¹⁾ o rappresentante del
(nome in stampatello)

proprietario ⁽¹⁾ dell'equide di cui sopra, dichiara:

- 1) il cavallo sarà spedito direttamente dalla stazione di quarantena di
(indicare la località in cui si trova la stazione di quarantena)
agli impianti di destinazione senza venire a contatto con altri equidi non scortati da un certificato di ammissione temporanea o di importazione definitiva di equidi nell'Unione europea.
- 2) L'animale è rimasto in [paese esportatore ⁽¹⁾] dalla nascita o è entrato nel paese esportatore ⁽¹⁾ almeno 60 giorni prima della presente dichiarazione.
- 3) Nei 15 giorni antecedenti il periodo di isolamento precedente l'esportazione, l'equide non è venuto a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equidi.
- 4) Secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale, ha adottato le necessarie disposizioni per conformarsi alle condizioni fissate al punto IV e in particolare per garantire che la dichiarazione di cui all'allegato IV della decisione 97/10/CE della Commissione sarà debitamente compilata e firmata dal comandante dell'aereo o dal capitano della nave all'arrivo in un aeroporto o in un porto situati sul territorio dell'Unione europea e riconosciuti in conformità della direttiva 91/496/CEE come posti d'ispezione frontaliere per i cavalli registrati.

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

Certificato sanitario n.:

.....
(Firma del veterinario ufficiale che ha firmato il certificato) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Cancellare la voce non pertinente.

⁽²⁾ Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.»

ALLEGATO III

L'allegato I della decisione 97/10/CE è modificato come segue:

1) Il testo del punto 7.1 è sostituito dal testo seguente:

«7.1. I cavalli registrati destinati ad essere importati in via definitiva nell'Unione europea devono essere rimasti nel paese di spedizione almeno 90 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 90 giorni oppure da quando sono giunti nel paese se sono stati importati direttamente dall'Unione europea nel corso degli ultimi 90 giorni precedenti la certificazione per l'esportazione nell'Unione europea, e devono essere rimasti nella zona indenne per almeno 60 giorni, o dalla nascita se di età inferiore ai 60 giorni, oppure ininterrottamente dalla loro entrata in detta zona se sono stati direttamente importati nella zona indenne dall'Unione europea durante i 60 giorni precedenti la certificazione per l'esportazione nell'Unione europea.»

2) Il testo del punto 11 è sostituito dal testo seguente:

«11. Se effettuato per via aerea, il trasporto dei cavalli registrati dalla stazione di quarantena all'aereo viene effettuato in condizioni tali da garantire la protezione contro i vettori di infezione. Tali condizioni vengono mantenute per tutta la durata del viaggio.»

3) È aggiunto il seguente punto 12:

«12. In caso di trasporto marittimo dei cavalli registrati si applicano le seguenti condizioni:

Le navi che trasportano cavalli registrati dal porto di Città del Capo ad un porto dell'Unione europea riconosciuto in conformità della direttiva 91/496/CEE del Consiglio come posto d'ispezione frontaliere per l'esecuzione di controlli veterinari per i cavalli registrati non devono in alcun momento, tra la partenza e l'arrivo a destinazione, fare scalo in un porto situato sul territorio o su parte del territorio di un paese terzo non riconosciuto ai fini dell'importazione di equidi nell'Unione europea. Il capitano della nave attesta l'osservanza di tali condizioni compilando la dichiarazione contenuta nell'allegato IV.»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO IV

Dichiarazione del capitano della nave

(Da compilare e allegare al certificato veterinario nei casi in cui il trasporto verso le frontiere dell'Unione europea comprende, anche per parte del viaggio, il trasporto in nave)

Il sottoscritto, capitano della nave, dichiara che:
(indicare il nome della nave)


1) gli animali di cui al certificato sanitario allegato, n. sono rimasti a bordo della nave durante la navigazione dal porto di in
(indicare il nome del porto) (indicare il nome del paese esportatore)

a nell'Unione europea.
(indicare il nome del porto)

2) Durante la navigazione la nave non ha fatto alcuno scalo al di fuori del paese esportatore durante il viaggio verso l'Unione europea, eccetto:
(indicare i porti di scalo lungo la rotta)

3) Durante la navigazione gli animali non sono stati scaricati e non sono venuti a contatto con altri animali di stato sanitario inferiore.

Fatto a il
(Porto di arrivo) (Data di arrivo)



Timbro

.....
(Firma del comandante)

Nome e qualifica, in stampatello:».

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2003

che modifica la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda l'operazione delle reti di sorveglianza dedicate

[notificata con il numero C(2003) 2522]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/542/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, lettere a), b), c), d) ed e),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, elenca le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali da integrare progressivamente nell'ambito della rete comunitaria di sorveglianza epidemiologica.
- (2) È necessario specificare quali siano le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali sono già state create speciali reti di sorveglianza, per garantire il funzionamento efficace di dette reti e disporre che le strutture/autorità designate siano consapevoli delle loro responsabilità.
- (3) Ciascuno Stato membro istituisce punti di contatto, che possono essere istituzioni, servizi, dipartimenti o altri enti, per garantire che alla rete comunitaria siano comunicati, regolarmente e senza ritardo, eventi, dati, statistiche e informazioni relative alle malattie trasmissibili e agli speciali problemi sanitari integrati nelle reti particolari di sorveglianza. Uno dei punti di contatto, ovvero un altro ente abilitato, funge da struttura di coordinamento.
- (4) La procedura di funzionamento della rete di sorveglianza dedicata deve essere comunicata alla rete comunitaria per migliorare la comparabilità e la compatibilità dei dati.
- (5) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/96/CE viene modificata come segue:

- 1) Nell'articolo 4 il testo attuale diventa il paragrafo 1 e si aggiunge il seguente paragrafo 2:

«2. Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per cui è stata costituita una rete di sorveglianza dedicata sono evidenziate con un asterisco nell'allegato I.

Gli Stati membri, tramite le strutture e/o autorità designate specificano quale sia il punto di contatto per ciascuna rete di sorveglianza dedicata, delegato a rappresentare il paese per fornire dati e informazioni conformemente a quanto disposto agli articoli 3 e 4 della decisione n. 2119/98/CE.

Ciascuna rete di sorveglianza dedicata assicura il proprio coordinamento, raccoglie i dati e le informazioni, e li comunica senza ritardo alla rete comunitaria.

La rete di sorveglianza dedicata indica inoltre alla rete comunitaria le proprie procedure operative che trattano almeno i temi elencati all'allegato III.»

- 2) Gli allegati della decisione 2000/96/CE sono modificati come esposto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.

ALLEGATO

Gli allegati della decisione 2000/96/CE sono modificati come segue:

1) L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

1. **MALATTIE TRASMISSIBILI E PROBLEMI SANITARI SPECIALI DA INTEGRARE PROGRESSIVAMENTE NELL'AMBITO DELLA RETE COMUNITARIA**

1.1. **Per le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali elencati in questo allegato, la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della rete comunitaria è da eseguirsi mediante la raccolta ed analisi standardizzata dei dati, secondo modalità da determinarsi per ciascuna malattia trasmissibile e problema sanitario speciale, nel momento in cui vengono create reti di sorveglianza dedicate**

2. **MALATTIE**

2.1. **Malattie a prevenzione vaccinale**

Difterite

Infezioni da *Haemophilus influenzae* gruppo B (*)

Influenza (*)

Morbillo (*)

Orecchioni

Pertosse (*)

Poliomelite

Rosolia

Vaiolo

Tetano

2.2. **Malattie trasmissibili per via sessuale**

Infezioni da clamidia

Infezioni da gonococchi

Infezioni da HIV (*)

Sifilide

2.3. **Epatiti virali**

Epatite A

Epatite B

Epatite C

2.4. **Malattie di origine alimentare, idrica e ambientale**

Antrace

Botulismo

Campilobatteriosi

Criptosporidiosi

Giardiasi

Infezione da *E. coli* Enteroemorragico (*)

Leptosirosi

(*) Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali esiste una rete di sorveglianza dedicata sono indicati con un asterisco.

Listeriosi
Salmonellosi (*)
Sighellosi
Toxoplasmosi
Trichinosi
Iersinosi

2.5. Altre malattie

2.5.1. Malattie trasmesse da agenti non convenzionali

Encefalopatia spongiforme trasmissibile, variante della malattia di Creuzfeldt-Jacob (MCJ) (*)

2.5.2. Malattie trasmissibili per via aerea

Legionellosi (*)
Malattia meningococca (*)
Infezioni pneumococciche
Tuberculosi (*)

2.5.3. Zoonosi (diverse da quelle di cui al punto 2.4)

Brucellosi
Echinococcosi
Rabbia
Febbre del Queensland
Tularemia

2.5.4. Malattie gravi importate

Colera
Malaria
Peste
Febbri emorragiche virali (*)

3. PROBLEMI SANITARI SPECIALI

3.1. Infezioni nosocomiali

3.2. Resistenza antimicrobica (*)»

2) Viene aggiunto il seguente allegato III:

«ALLEGATO III

Temi da trattare nell'ambito delle procedure operative delle reti di sorveglianza dedicate, da presentare alla rete comunitaria come indicato nell'articolo 4.2

1. Struttura di coordinamento e processo decisionale.
2. Amministrazione e controllo della gestione dei progetti.
3. Definizione dei casi, natura e tipo dei dati da raccogliere.
4. Gestione e protezione dei dati, ivi compreso accesso ai dati e riservatezza.

(*) Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali esiste una rete di sorveglianza dedicata sono indicati con un asterisco.

5. Sistemi per rendere i dati paragonabili e compatibili (requisiti in materia di qualità e convalida dei dati).
 6. Adeguati mezzi tecnici e procedure con cui i dati sono diffusi e analizzati a livello comunitario (diffusione dei dati e successive relazioni).
 7. Azioni di sanità pubblica proposte, procedure di controllo delle infezioni e procedure di laboratorio.»
-

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE 2003/543/PESC DEL CONSIGLIO
del 21 luglio 2003**

concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina e nei Caraibi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2001/200/PESC del Consiglio⁽²⁾, l'Unione europea ha deciso di contribuire alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione incontrollate di armi portatili e di armi leggere, che costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e riducono le prospettive di sviluppo sostenibile, tra l'altro nell'America latina e nei Caraibi. Il contributo che, in applicazione di tale decisione, l'Unione europea ha fornito al Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi con sede a Lima, che agisce a nome del Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo, si è rivelato efficace per assicurare attività preparatorie e l'attuazione iniziale di taluni elementi della lotta contro l'accumulazione e la diffusione incontrollate di armi portatili e di armi leggere nella regione. Al fine di portare avanti tali attività, il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi e il Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo hanno chiesto il proseguimento dell'assistenza dell'Unione europea.
- (2) Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'azione comune 2002/589/PESC l'Unione europea intende attivarsi nelle pertinenti sedi internazionali e, se del caso, in un contesto regionale per fornire assistenza attraverso organizzazioni, programmi ed agenzie internazionali nonché accordi regionali.
- (3) Nella sua funzione di centro di scambi regionale sulle armi da fuoco, le munizioni e gli esplosivi, il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi, che agisce a nome del Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo, persegue l'obiettivo generale di fornire assistenza agli Stati della regione nell'attuazione di accordi e normative regionali e nell'elaborazione di un approccio

coordinato per prevenire il traffico di armi da fuoco e migliorare i mezzi e le capacità disponibili nella regione attraverso una serie di progetti specifici.

- (4) Gli obiettivi dei vari progetti del Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi sono la formazione degli istruttori presso le scuole di polizia, lo sviluppo di attrezzature per migliorare il controllo del commercio legale di armi da fuoco, la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi da fuoco nell'America latina e nei Caraibi, l'appoggio alla distruzione delle armi in eccedenza, il miglioramento nella gestione delle scorte di armi e l'offerta di sostegno ai parlamentari in vista di un miglioramento della legislazione in materia di armi da fuoco, munizioni e esplosivi.
- (5) Le attività rientranti in tali progetti saranno svolte dal Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi e dall'Organizzazione degli Stati americani in cooperazione con altre istituzioni.
- (6) La Commissione ha accettato l'incarico di attuare la presente decisione.
- (7) L'Unione europea intende quindi continuare a fornire assistenza finanziaria alle attività del Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi a norma del titolo II dell'azione comune 2002/589/PESC.
- (8) La Commissione assicurerà un'adeguata visibilità del contributo dell'Unione europea ai progetti, anche attraverso appropriate misure adottate dal Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'Unione europea contribuisce alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina e nei Caraibi proseguendo il sostegno alle attività programmate dal Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi.

⁽¹⁾ GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 72 del 14.3.2001, pag. 1.

2. A tal fine l'Unione europea fornisce sostegno finanziario al Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo, a nome del quale agisce il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi, per progetti volti a formare gli istruttori presso le scuole di polizia attraverso l'elaborazione di corsi specifici ed esercitazioni di simulazione, a sviluppare attrezzature per agevolare gli interventi finalizzati al miglioramento del controllo del commercio legale di armi da fuoco, a prevenire e combattere il traffico illecito di armi da fuoco nell'America latina e nei Caraibi, a favorire la distruzione delle armi in eccedenza e miglioramenti nella gestione delle scorte di armi, nonché a sostenere i parlamentari in vista di un miglioramento della legislazione relativa ai meccanismi di controllo su armi da fuoco, munizioni ed esplosivi.

3. L'attuazione della presente decisione è affidata alla Commissione. A tal fine, la Commissione stipula con il Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo, a nome del quale agisce il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi, un accordo di finanziamento sulle condizioni per l'utilizzo del contributo dell'Unione europea, che prenderà la forma di sovvenzione. L'accordo di finanziamento da stipulare stabilirà che il Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo, il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi e i partner di quest'ultimo assicurano una visibilità del contributo dell'Unione europea al progetto proporzionale alla sua entità.

Articolo 2

1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi di cui all'articolo 1 è pari a 700 000 EUR.
2. La gestione delle spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 segue le procedure e le norme comunitarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 3

La Commissione presenta ai competenti organi del Consiglio relazioni periodiche riguardanti l'attuazione della presente decisione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'azione comune 2002/589/PESC. Dette informazioni si baseranno in particolare su relazioni periodiche che il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi/Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo deve presentare nell'ambito del suo rapporto contrattuale con la Commissione previsto all'articolo 1.

Articolo 4

1. La presente decisione ha effetto il 1° agosto 2003. Le spese sostenute nell'ambito della sua attuazione sono ammissibili al finanziamento a partire da tale data. Essa scade il 31 luglio 2004.
2. La presente decisione è riesaminata dieci mesi dopo la data della sua adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
F. FRATTINI

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146 del 13 giugno 2003)

A pagina 11, articolo 1, paragrafo 2:

anziché: «2. I prodotti elencati nell'allegato I nonché tutti i prodotti di cui alle voci SA 0403 e SA 2208 (ad eccezione della sottovoce SA 2208 20) non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (1).»,

leggi: «2. I prodotti elencati nell'allegato I nonché tutti i prodotti di cui alle voci SA 0403, 1704, 1902, 1905 e SA 2208 (ad eccezione della sottovoce SA 2208 20) e tutti i prodotti di cui alle voci NC 0710 40 00, 0711 90 30, 2001 90 30, 2004 90 10 e 2005 80 00 non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (1).».
